

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Modifica del 28 ottobre 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 aprile 2008¹ sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2

² Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.

Art. 22 cpv. 2, secondo periodo

²... Questi cani non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposizioni.

Art. 72 cpv. 4

⁴ In caso di detenzione in box o in canili, i parchi devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 1 tabella 10.

Art. 152 cpv. 1 lett. e

¹ L'autista deve:

- e. al momento della consegna degli animali ad unghia fessa e degli animali trasportati all'impianto di macellazione, annotare per scritto il tempo di percorrenza.

Art. 152a Durata autorizzata del trasporto

¹ La durata autorizzata del trasporto, compreso il tempo di percorrenza, è di otto ore.

² Il calcolo del tempo di percorrenza e della durata del trasporto inizia da capo dopo una sosta se:

¹ RS 455.1

- a. la sosta dura oltre due ore;
- b. durante la sosta gli animali dispongono delle dimensioni minime di detenzione indicate nell'allegato 1, hanno accesso all'acqua e, se necessario, al latte e vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie; e
- c. le condizioni climatiche sono adeguate alle esigenze degli animali.

Art. 162 Derghe al tempo massimo di percorrenza

¹ Il tempo massimo di percorrenza di cui all'articolo 15 capoverso 1 LPAn non si applica ai pulcini, a condizione che giungano nel luogo di destinazione entro 48 ore dalla schiusa delle uova.

² Nei trasporti internazionali il tempo massimo di percorrenza può essere superato.

Art. 165 cpv. 2

² I mezzi di trasporto possono servire come luoghi di ricovero durante le soste superiori a quattro ore soltanto se gli animali dispongono delle dimensioni minime di detenzione indicate nell'allegato 1, se hanno accesso all'acqua e, se necessario, al latte e se vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie. Inoltre le condizioni climatiche devono essere adeguate alle esigenze degli animali.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2015.

28 ottobre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova